

**AS 564**  
**EMENDAMENTO**  
**Articolo 47**

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i progetti di *repowering* di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, e che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore* di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»



47.500  
IL GOVERNO

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa si prefigge di dare attuazione, nell'ordinamento interno, a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento UE 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, il quale dispone – nell'ottica di accelerare la diffusione delle fonti rinnovabili – che gli Stati membri possono esentare dalla valutazione di impatto ambientale i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, a condizione che gli stessi progetti siano ubicati in area dedicata alle energie rinnovabili o alla rete e che tale area sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica. Ai sensi dell'articolo 10 del predetto regolamento, le disposizioni in esso previste si applicano per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore.

Coerentemente alla previsione del citato regolamento, la proposta in commento prevede l'esenzione dai procedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa e fino al 30 giugno 2024, di una serie di progetti, tra cui:

(i) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (comprese le aree idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo), contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;

(ii) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (comprese le aree idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo), contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;

(iii) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (comprese le aree idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo), contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica;

(iv) i progetti di *repowering* di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, e che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (comprese le aree idonee ai sensi del comma 8 del medesimo articolo), contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica

(v) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore* di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica.

Si prevede, inoltre, che l'esenzione dai procedimenti di valutazione ambientale si applica altresì ai **progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico**, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **Infine, si prevede**



**che, a scelta del proponente (il quale potrebbe in astratto avere interesse a vedere concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, specie se prossimo alla sua definizione), i commi 1-bis e 1-ter si applichino anche ai progetti dai medesimi commi contemplati, per i quali sia già in corso, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rfr', is written next to a circular stamp. The stamp contains a stylized logo or emblem, possibly representing an official or institutional seal.

### RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa costituisce attuazione, nell'ordinamento interno, dell'articolo 6 del regolamento UE 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, prevedendo l'esenzione dai procedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa e fino al 30 giugno 2024, di determinati progetti ubicati nelle aree indicate nella medesima disposizione, contemplate nell'ambito di piani o programmi sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica. Trattandosi di una norma a carattere ordinamentale e di semplificazione procedurale, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

A circular stamp with a globe-like design is positioned to the left of a handwritten signature in black ink.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. Piccinotto*



*Rif*